SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A1111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1998, n. **511.**

Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce che per i buoni postali fruttiferi l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente Poste italiane in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto e che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane, particolari modalità applicative della disciplina recata dal citato decreto legislativo, anche agli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 con il quale è stato approvato l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, con il quale è stata concessa l'autorizzazione ad emettere i buoni postali fruttiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 dicembre 1930, concernente l'ordinamento del servizio dei buoni postali fruttiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, contenente la disciplina del codice postale e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo sesto di tale decreto concernenti i buoni postali fruttiferi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, recante il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante le linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, relativa alla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane resa nella seduta del 13 novembre 1996 ed approvata con delibera n. 52/96;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-892 del 13 febbraio 1998);

A d o t t a

il seguente regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati:

Art. 1.

1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della Cassa depositi e prestiti tramite la Poste italiane S.p.a. le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997.

2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale.

3. Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall'emissione del titolo.

4. Al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale. Qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo

nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.

Art. 2.

1. Sui titoli di cui all'articolo 1, comma 1, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è applicata dalla Poste italiane S.p.a. all'atto del pagamento degli interessi, premi ed altri frutti.

2. La Poste italiane S.p.a. tiene evidenza delle posizioni relative ai soggetti ai quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, la Poste italiane S.p.a. comunica alla Cassa depositi e prestiti, entro il 20 aprile di ciascun anno, l'ammontare dell'imposta applicata sugli interessi corrisposti nell'anno solare precedente.

2. La Cassa depositi e prestiti provvede a versare in un'unica soluzione alla tesoreria provinciale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996, la Poste italiane S.p.a. acquisisce l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi dei buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 6, redatta in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *a),* del medesimo decreto legislativo.

2. L'attestazione di cui al comma 1, può essere acquisita anche all'atto del pagamento, sempreché dall'attestazione stessa risulti specificamente che le condizioni richieste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l'attestazione è acquisita con riferimento a ciascuno dei Paesi di cui al comma 1, in cui il beneficiario ha avuto la residenza.

Art. 5.

1. Per l'applicazione del regime di esenzione i titoli sono depositati presso la Poste italiane S.p.a.

2. La Poste italiane S.p.a. comunica in via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, anche mediante più trasmissioni, secondo specifiche tecniche e relative modalità di attuazione che verranno stabilite con successivo decreto ministeriale, i seguenti dati relativi ai proventi corrisposti nel semestre precedente:

a) codice dell'investitore;

b) dati anagrafici dell'investitore;

c) codice del rappresentante legale;

d) dati anagrafici del rappresentante legale;

e) codice Stato dell'investitore;

f) dati dell'autorità fiscale di ciascun Paese di residenza del beneficiario;

g) data di presentazione delle attestazioni e dei relativi periodi di validità ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

h) dati identificativi del titolo;

i) data di emissione del titolo;

l) valore nominale del titolo;

m) data del pagamento degli interessi;

n) ammontare degli interessi maturati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 168 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;

b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera *a)* percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c),* del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati;

c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;

d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)*;

e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)* sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;

f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), è il seguente:

«3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente Poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7».

— Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:

«2. Per i titoli di cui all'art. 1, non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4».

— Il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:

«Art. 7 *(Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti).* — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i tioli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.

4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera *a)* del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono».

— Il D.L. 19 settembre 1986, n. 556, reca: «Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.Lgs. n. 239/1996 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:

«1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

a) persone fisiche;

b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c),* del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88;

d) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui all'art. 10-*ter),* comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

e) fondi di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) fondi di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni;

g) fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministero delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:

«Art. 6 *(Regime fiscale per i soggetti non residenti).* — 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

2. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica comunque, secondo le modalità di cui all'art. 3, nei confronti di:

a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;

b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-*bis*».

— Il testo della lettera *a)* del comma 4 dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:

«4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa».

99G0075

DECRETO 10 febbraio 1999.

Coefficienti di adeguamento ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che stabilisce i criteri di determinazione dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del citato testo unico delle imposte sui redditi, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende noti, con proprio decreto, i coeffi-

cienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 458, conseguite dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1998	1,0000	1972	11,5972
1997	1,0180	1971	12,2488
1996	1,0356	1970	12,8612
1995	1,0760	1969	13,5152
1994	1,1336	1968	13,8946
1993	1,1782	1967	14,0717
1992	1,2277	1966	14,3531
1991	1,2941	1965	14,6404
1990	1,3771	1964	15,2765
1989	1,4611	1963	16,1822
1988	1,5576	1962	17,3986
1987	1,6348	1961	18,2859
1986	1,7103	1960	18,8204
1985	1,8146	1959	19,3202
1984	1,9707	1958	19,2394
1983	2,1792	1957	20,1612
1982	2,5058	1956	20,5505
1981	2,9154	1955	21,5731
1980	3,4605	1954	22,1787
1979	4,1923	1953	22,7750
1978	4,8520	1952	23,2184
1977	5,4560	1951	24,2048
1976	6,4435	1950	26,5559
1975	7,5080	1949	26,1993
1974	8,7970	1948	26,5833
1973	10,5075	1947	28,1464

99A1195

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, con cui, a norma dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo;

Visto l'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale «con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I.»;

Visto l'art. 12, comma 1, del regolamento anzidetto, in base al quale sull'introito lordo delle scommesse, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le quote di prelievo da destinarsi al C.O.N.I.;

Visto il decreto ministeriale del 22 giugno 1998, con il quale sono state determinate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I.;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con la quale a norma dell'art. 1, comma 2, è stata data delega al Governo di provvedere al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, con cui si è provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Ritenuto che la rimodulazione dei prelievi, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi stessi a favore del C.O.N.I. sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa;

Ritenuto che le quote anzidette garantiscono al C.O.N.I. l'espletamento dei suoi compiti istituzionali e consentono il raggiungimento di un congruo livello di

gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine;

Ravvisata la necessità di rideterminare le quote sulle scommesse predette in modo tale da assicurare un tendenziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse relative alle corse dei cavalli;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 giugno 1998, concernente la determinazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I., è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa di cui alle premesse, a favore del Comitato olimpico nazionale italiano e ai fini dell'applicazione dell'imposta unica, sono stabilite come segue:

	Quote di prelievo —
1) su scommesse a 2 eventi	10%
2) su scommesse con oltre 2 eventi e fino a 3 eventi	13%
3) su scommesse con oltre 3 eventi e fino a 7 eventi	23%
4) su scommesse con oltre 7 eventi e fino a 9 eventi	25%
5) su scommesse con oltre 9 eventi e fino a 14 eventi	27%
6) su scommesse con oltre 14 eventi e fino a 39 eventi	31%
7) su scommesse con oltre 39 eventi e fino a 1.716 eventi	35%
8) su scommesse con oltre 1.716 eventi e fino a 2.700 eventi	37%
9) su scommesse con oltre 2.700 eventi	40%

Per le scommesse a quota fissa è destinato al C.O.N.I. il 38% del prelievo fissato nella tabella per eventi che precede, al netto dell'imposta, con riferimento a ciascuna ricevuta della scommessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 106

99A1247

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'U.N.I.R.E.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato regolamento, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento;

Visto il decreto 15 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E.;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con la quale, a norma dell'art. 1, comma 2, è stata data delega al Governo di provvedere al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, con cui si è provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Considerato che la rimodulazione del prelievo, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi a favore dell'U.N.I.R.E sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa;

Ritenuto che le quote anzidette non determinano significativi mutamenti in ordine alla determinazione del montepremi e, pertanto, garantiscono il mantenimento dell'attuale livello del gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine;

Ravvisata la necessità di rideterminare le quote sulle scommesse ippiche predette, per assicurare una migliore strutturazione del prelievo U.N.I.R.E., nonché un tendenziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal C.O.N.I.;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 15 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E., è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E. e ai fini dell'applicazione dell'imposta unica, sono stabilite come segue:

Tipologia delle scommesse	Quote di prelievo
Sul vincente in corse con due o tre cavalli partenti e sui piazzati in corse da quattro a sei e da otto a nove cavalli partenti (da 2 a 3 eventi)	16%
Sul vincente in corse da quattro a sette cavalli partenti, sui piazzati in corse con sette cavalli partenti e in corse da dieci a ventuno cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 3 a 7 eventi)	23%
Sul vincente in corse da otto a nove cavalli partenti, sui piazzati in corse da ventidue a ventisette cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 7 a 9 eventi)	25%
Sul vincente in corse da dieci a quattordici cavalli partenti, sui piazzati in corse con ventotto o più cavalli partenti, sull'accoppiata vincente in corse con quattro cavalli partenti, sull'accoppiata piazzata incorse con nove cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 9 a 14 eventi)	27%
Sul vincente in corse con quindici o più cavalli partenti, sull'accoppiata vincente in corse da cinque a nove cavalli partenti, sull'accoppiata piazzata in corse da dieci a quindici cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 14 a 39 eventi)	31%
Sull'accoppiata vincente in corse da dieci cavalli partenti e oltre, sull'accoppiata piazzata in corse con sedici o più cavalli partenti, sulla trio e sul quartè in corse da cinque a tredici cavalli partenti, sulla duplice e sulla duplice accoppiata (da oltre 39 a 1.716 eventi)	35%
Sulla trio e sul quartè in corse con quattordici cavalli partenti (da oltre 1.716 a 2.700 eventi)	37%
Sulla trio e sul quartè in corse con quindici o più cavalli partenti (oltre 2.700 eventi)	40%
Sulla Tris e assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169	40%

Per le scommesse a quota fissa è destinato all'U.N.I.R.E. il 38% del prelievo fissato nella tabella che precede, al netto dell'imposta, con riferimento a ciascuna ricevuta di scommessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 105

99A1248

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 febbraio 1999.

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto i decreti ministeriali Tesoro del 7 gennaio 1998 e del 17 dicembre 1998;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo le parole «La Cassa» sono aggiunte le parole «, fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari,».

Art. 2.

1. L'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 è sostituito dal seguente:

Tipologie di mutuo

1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui:

a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse;

b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari può essere esercitato in più soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non può essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è stabilita al momento della concessione e non può eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni. Le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di ammortamento possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le rate del piano di ammortamento dei mutui concessi dal 1° luglio possono decorrere dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Art. 3.

1. All'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, le parole «con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio», sono sostituite con le parole «entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento».

2. All'art. 9 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione.».

«1-*ter*. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento.».

«1-*quater*. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento.».

3. All'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, le parole: «ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora» sono sostituite con le parole: «calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento».

Art. 4.

1. All'art. 10 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è consentita esclusivamente la devoluzione totale.».

Art. 5.

1. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«1-*ter*. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, il tasso nominale di cui al comma 1 è il tasso fisso vigente per i mutui ordinari di pari durata.».

2. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente comma:

«1-*quater*. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata può essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'Istituto.».

3. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente comma:

«1-*quinquies*. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indenizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso.».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1218

DECRETO 16 febbraio 1999.

Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 10 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati:

al 4,000 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 4,350 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni;

al 4,600 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a venti anni.

I suddetti tassi sono ridotti dello 0,15 per cento per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento e alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i mutui a tasso variabile l'indice di riferimento è definito come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento; il tasso per il calcolo della quota interessi è dato dall'indice maggiorato dello 0,45 per cento per i mutui con durata fino a dieci anni, dello 0,50 per cento per i mutui con durata fino a quindici anni e dello 0,55 per cento per i mutui con durata fino a venti anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.

Quantità massima estinguibile	DURATA DEL MUTUO		
	10 anni	15 anni	20 anni
	maggiorazioni	maggiorazioni	maggiorazioni
40%	0,20	0,22	0,24
60%	0,30	0,33	0,36
80%	0,40	0,44	0,48

99A1219

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Rivera.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale l'on. Giovanni Rivera è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Giovanni Rivera è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionali per l'area del sud-est asiatico;

a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito;

per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;

al coordinamento delle attività concerenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni;

a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanità;

per i provvedimenti inerenti alle attività sportive del personale della difesa e a tenere i rapporti con il CONI.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedi menti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 25

99A1132

DECRETO 15 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Fabrizio Abbate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale il dott. Fabrizio Abbate è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato dott. Fabrizio Abbate è delegato:

a presiedere il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare;

alla trattazione e coordinamento delle problematiche derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, concernente il rifornimento idrico delle isole minori;

a curare la transizione delle competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla Direzione generale della leva all'ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi della legge n. 230/1998;

a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonché a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica per il personale stesso;

per i decreti di promozione a titolo onorifico relativi ai cappellani militari ed agli ufficiali in congedo della giustizia militare.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina militare ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 26

99A1133

DECRETO 15 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato Paolo Guerrini.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale il sig. Paolo Guerrini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Guerrini è delegato:

a presiedere il consiglio di amministrazione del personale civile della Difesa;

a presiedere il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

alla approvazione dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'amministrazione della Difesa;

per il contenzioso in merito agli alloggi di servizio ed ai provvedimenti relativi al recupero degli stessi;

alla trattazione, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con al regione Lazio e con il comune di Roma, degli argomenti concernenti «Roma Capitale» e «Giubileo»;

alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego di personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonché di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manovalanza presso il Ministero della difesa.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale civile di qualifica non dirigenziale ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 27

99A1134

DECRETO 15 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Massimo Brutti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale il sen. Massimo Brutti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato sen. Massimo Brutti è delegato:

a tenere i rapporti con le autorità politiche di pari rango della Spagna, della Germania e della Gran Bretagna finalizzati alla trattazione di tematiche concernenti l'EFA; all'uopo è delegato a presiedere la delegazione nazionale per gli incontri a livello politico;

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area dell'Africa Subsahariana;

a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare;

alla trattazione con il Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato di argomenti concernenti le problematiche difesa-industria ed in particolare le problematiche relative a riconversioni, ed alle leggi n. 808/1985 e n. 644/1994;

all'approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonché alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse;

alla nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici Stato-regioni;

all'assunzione di determinazioni su istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Arma aeronautica ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 28

99A1135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Sa Cuncodria» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 5 aprile 1993, repertorio n. 40640, registro società n. 5066, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1063/263243;

2) società cooperativa «Edile Uras» a r.l., con sede in Uras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 29 marzo 1984, repertorio n. 6356, registro società n. 2593, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 762/205472;

3) società cooperativa «Sicur Park» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 7 giugno 1989, repertorio n. 127883, registro società n. 4121, tribunale di Oristano, B.U.S.C., n. 944/242318;

4) società cooperativa «Cuccuru Tanas» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 15 ottobre 1990, repertorio n. 154957, registro società n. 4491, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 998/251474.

Oristano, 17 dicembre 1998

Il direttore reggente: MASSIDDA

99A1196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale del Liscia. Ente gestore: Ente regionale sardo per lo sviluppo e l'assistenza tecnica in agricoltura. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 126).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di un studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto con la predetta ordinanza e che con nota n. 1513 in data 18 febbraio 1998, ha tresmesso, tra gli altri, il modello di regolazione del Liscia;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal sistema per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo che risulta differenziato a seconda che la capacità di invaso autorizzata persista limitata alla misura di 52,9 Mm^3 ovvero corrisponda ai 104 Mm^3 di progetto come sottoindicato:

volume annuo erogabile (con volume di invaso di 52,9 Mm^3) 33 Mm^3;

volume annuo erogabile (con volume di invaso di 104 Mm^3) 42 Mm^3;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, nella riunione, tenutasi in data 16 febbraio 1998, ha preso atto dello studio predisposto dall'EAF;

Atteso che, sulla base degli esiti dello studio predetto deve procedersi all'approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale interessato, disponendo la misura massima annua erogabile dei volumi di risorsa idrica disponibile;

Ordina:

1. È approvato lo studio predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla gestione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale del Liscia.

2. È approvato il seguente modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nei serbatoio artificiale del Liscia:

volume annuo erogabile (con volume di invaso di 52,9 Mm^3) 33 Mm^3;

volume annuo erogabile (con volume di invaso di 104 Mm^3) 42 Mm^3.

3. L'Ente regionale sardo per lo sviluppo tecnico in agricoltura, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nei predetti volumi massimi pari a 33 Mm^3, ovvero 42 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

ALLEGATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA
SERVIZIO GESTIONE OPERE
SERVIZIO STUDI E PROGETTI

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

LISCIA

Gennaio, 1998

Il sistema Liscia

Il sistema Liscia è costituito da un serbatoio artificiale con le seguenti caratteristiche:

- **Serbatoio sul Liscia a Punta Calamaiu**

Volume di Invaso utile di progetto: 104 milioni di mc
Volume autorizzato 52.9 milioni di mc
Quota minima di regolazione 130 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 24.1 milioni di mc.

L'ente gestore è l'E.R.S.A.T. (Consorzio di Bonifica della Gallura)

Le principali caratteristiche idrologiche del bacino sotteso sono le seguenti. I dati sono relativi alla procedura di ricostruzione delle serie storiche dei deflussi (fino al 1992) elaborata nell'ambito dell'aggiornamento dello Studio dell'Idrologia Superficiale della Sardegna realizzato dall'E.A.F., su incarico della Regione Sardegna, Centro Regionale di Programmazione (v. fig.1 – Serie storica dei deflussi totali alla sezione di interesse).

Sezione *Liscia a Punta Calamaiu*
Bacino idrografico *284.1 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.44*

Serie storica dei Deflussi ***(milioni di mc)***

1922-23 / 1991-92	MEDIA	95.97	SCARTO	46.32	C. V.	0.48
1922-23 / 1974-75	MEDIA	105.10	SCARTO	47.48	C. V.	0.45
1975-76/ 1991-92	MEDIA	67.53	SCARTO	28.16	C. V.	0.42
1986-87 / 1991-92	MEDIA	42.97	SCARTO	18.14	C. V.	0.42

Al fine di sottolineare l'andamento climatico più recente, attualmente in atto, si rapportano i valori medi dei deflussi dei vari periodi alla media della serie storica osservata fino al 1975. Tale serie ha una grande importanza in quanto è stata utilizzata per le determinazioni del Piano Acque Sardegna del 1987 e, quindi, per l'impostazione del sistema idrico regionale negli ultimi decenni.

Serie storica dei Deflussi (milioni di mc)

Periodo	Media	Rapporto sulla Serie Base
Serie Base 1922-23 / 1974-75	105.10	1
1922-23 / 1991-92	95.97	0.913
1975-76/ 1991-92	67.53	0.643
1986-87 / 1991-92	42.97	0.409

L'erogazione nel 1997 è risultata pari a circa 50 milioni di mc, di cui 25 milioni di mc per l'uso idropotabile (ESAF) e 25 milioni di mc immessi nella rete di adduzione irrigua ma destinati di fatto in gran parte ad utenze multisettoriali diffuse nel territorio.

L'erogabilità annua

Sulla base della serie storica dei deflussi precedentemente citata si è innanzitutto proceduto alla determinazione dei volumi annui erogabili nel sistema.

Tale analisi è stata condotta in relazione alle diverse medie dei deflussi nei corsi d'acqua, così come si sono realizzate nei diversi periodi storici.

In particolare si è fatto riferimento alla manifesta persistenza di valori magri di deflussi negli ultimi decenni.

Nella fig.2 e nella tabella seguente sono riportati i volumi annui erogabili dal sistema tenendo conto del volume di invaso complessivo di progetto e di quello effettivamente autorizzato dal Servizio Tecnico Nazionale Dighe allo stato attuale.

Volumi Erogabili Annualmente (valori in milioni di mc)

Media dei deflussi	Con volume di invaso 52.9 milioni di mc	Con volume di invaso 104 milioni di mc
43	33	42
75	45	60
100	55	70

Come si può rilevare con le caratteristiche climatiche dell'ultimo periodo (media dei deflussi di circa 43 milioni di mc all'anno) e con la capacità di regolazione del serbatoio limitata a circa 53 milioni di mc si ha che l'erogabilità effettiva è pari a 33 milioni di mc lordi ed al netto dell'evaporazione risulta di circa 30 milioni di mc all'anno per il complesso delle utenze dominate.

Con il recupero della piena capacità di regolazione di progetto, pur nell'attuale situazione climatica di magra, l'erogazione si incrementerebbe fino a 42 milioni di mc lordi, per un netto di circa 38 milioni di mc all'anno in uscita dal serbatoio.

SISTEMA LISCIA
Serie storica dei deflussi ai bacini sottesi
Deflusso Annuo (milioni di mc)
300
250
200
150
100
50
0
Anni Idrologici
22-23
32-33
42-43
52-53
62-63
72-73
82-83
Deflussi Annui
Media mobile di ordine 5
Media generale
Media fino al 1975
Media dal 1975
Media dal 1986

SISTEMA LISCIA - Volumi Erogabili annualmente
Erogazione annua (milioni di mc)
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Media annua dei deflussi (milioni di mc)
Invaso 53 milioni di mc
Invaso 104 milioni di mc
Idr. Piano Acque
Idr. Piano Acque

SISTEMA LISCIA - EROGAZIONE ANNUA 25 M mc
Volumi mensili (milioni di mc)
Volumi invasati (milioni di mc)
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Afflussi al sistema
Domanda
Sfiori
Deficit
Volume di invaso

SISTEMA LISCIA - EROGAZIONE ANNUA 30 M mc
Volumi mensili (milioni di mc)
Volumi invasati (milioni di mc)
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Affiussi al sistema
Domanda
Sfiori
Deficit
Volume di invaso

SISTEMA LISCIA - EROGAZIONE ANNUA 35 M mc
Volumi mensili (milioni di mc)
Volumi invasati (milioni di mc)
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
0
1987 M M L S N 1988 M M L S N 1989 M M L S N 1990 M M L S N 1991 M M L S N 1992 M M L S
Afflussi al sistema
Domanda
Sfiori
Deficit
Volume di invaso

99A1166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di San Lucido

Il commissario prefettizio di San Lucido (Cosenza), con deliberazione n. 62 del 31 ottobre 1998, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1999 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Luigi Pontuale, del dott. Antonino Sidoti e del dott. Pierangelo Bruno per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

99A1159

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1253
Yen giapponese	133,48
Dracma greca	322,00
Corona danese	7,4351
Corona svedese	8,9070
Sterlina	0,68730
Corona norvegese	8,6955
Corona ceca	37,970
Lira cipriota	0,58065
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,09
Zloty polacco	4,2790
Tallero sloveno	190,1530
Franco svizzero	1,5973
Dollaro canadese	1,6880
Dollaro australiano	1,7751
Dollaro neozelandese	2,0920
Rand sudafricano	6,8981

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1249

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile rilasciata alla società Banchini fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.r.l., in Parma.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1999 è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 31 gennaio 1989, alla società Banchini fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.r.l., con sede legale in Parma, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Parma al n. 18713 (PRO27- 18173), codice fiscale 01632560346, a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

99A1160

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

facoltà di lettere e filosofia:

settore: M03A - Storia delle religioni;

facoltà di scienze della formazione:

settore: M04X - Storia contemporanea;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: B02A - Fisica teorica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

I trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

99A1161

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle «Note» riportate in calce alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante: «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1999).

Nelle «Note all'art. 1», con riferimento al comma 11, della legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 11, prima colonna, nel testo dell'art. 114 del D.P.R. n. 382/1980, modificato dalla legge sopra richiamata, dove è scritto: «Gli affidamenti e le supplenze possono essere *conferite* esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori *confermati* del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà;», leggasi: «Gli affidamenti e le supplenze possono essere *conferiti* esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà;».

99A1162

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.